

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 12020

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 29 e 30 settembre 2011, alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 33

visti gli articoli 40, 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 e, in particolare, l'art. 13 che determina, per il personale dei livelli IV-IX, l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, quantificate in misura pari allo 0,8% del monte salari riferito all'anno 2001;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005 e, in particolare, l'articolo 4, che determina, per il personale dei livelli IV-IX, l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, quantificate in misura pari allo 0,7% del monte salari riferito all'anno 2003;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed primo biennio economico 2006-2007 e, in particolare, l'articolo 10, che determina, per il personale dei livelli IV-IX, l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, quantificate in misura pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2008-2009 e, in particolare, l'articolo 5, che determina, per il personale dei livelli IV-IX, l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, quantificate in misura pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007;

tenuto conto che, ai fini della determinazione degli incrementi di cui sopra, devono essere considerati:

- a) il monte salari del personale dei livelli IV-X per gli anni 2001, 2003, 2005 e 2007 che ammontano rispettivamente a € 27.857.961,37, € 35.461.697,53, € 31.682.800,31 e € 34.065.674,26;
- b) i risparmi di Retribuzione Individuale di Anzianità e delle progressioni economiche del personale cessato dal 2001, che ammontano a € 273.566,00;

visto l'articolo 19 CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003;

visto il Protocollo di concertazione tra l'INFN e le OO.SS. sull'applicazione del citato art. 19 CCNL 2002-2005 per l'anno 2010 siglato in data 5 novembre 2010 col quale viene istituito un fondo di incentivazione per l'importo complessivo di € 345.000,00 da utilizzarsi per il finanziamento per l'anno 2010 delle indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL del 7 ottobre 2006 attraverso il parziale utilizzo delle risorse, detratte tutte le spese, erogate da soggetti privati, comunitari e pubblici per il finanziamento dell'attività di ricerca;

(13-9/90)

considerato che il citato fondo rientra tra le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato, di cui all'articolo 43, comma 1, terzo alinea del CCNL 1994-1997;

tenuto conto, infine, che non risultano somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449/1997, né risorse che, a consuntivo, risultino non interamente utilizzate ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 1998-2001;

visto l'articolo 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prescrive che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione degli enti di ricerca non può eccedere quello previsto per l'anno 2004;

vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 28 del 14 giugno 2006, con la quale si precisa che la suddetta norma garantisce la parte fissa dei fondi 2004 anche nel triennio 2006-2008, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a condizione che i relativi importi non siano già confluiti nei fondi stessi nell'anno 2003;

visto l'articolo 67 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che dispone la riduzione del 10% dell'ammontare complessivo del fondo 2004 destinato alla contrattazione collettiva, esclusa l'indennità di ente annuale;

vista la propria deliberazione in data 24 settembre 2004, n. 8774 con la quale viene istituito il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2004 per il personale dei livelli IV-IX per un ammontare complessivo di € 7.442.306,00;

su proposta della Giunta Esecutiva;

il giorno 30 settembre 2011, con n. 32 voti a favore;

DELIBERA

1. Il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-IX per l'anno 2010 è costituito come segue:

a) Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2004	€	7.442.306,00
b) Ulteriori risorse derivanti dall'applicazione del CCNL I biennio economico 2002-2003:		
ulteriori risorse pari allo 0,55% e allo 0,25% del monte salari 2001 del personale dei livelli IV-IX	€	222.864,00
c) Incrementi derivanti dall'applicazione del CCNL II biennio economico 2004-2005:		
ulteriori risorse pari allo 0,70% del monte salari 2003 del personale dei livelli IV-IX	€	248.232,00
d) Incrementi derivanti dall'applicazione del CCNL II biennio economico 2006-2009:		
ulteriori risorse pari allo 0,50% del monte salari 2005 ed allo 0,28% del monte salari 2007 del personale dei livelli IV-IX	€	253.798,00

e) Risparmi RIA, progressioni economiche e tempo parziale successive al 2004:

Risparmi della RIA e delle progressioni economiche del personale cessato dal 2005 al 2009..... € 273.566,00

f) Fondo da proventi esterni:

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale (art. 19 CCNL 2002-2005)..... € 345.000,00

g) Riduzione ex art. 67, c. 5 del D.L. n. 112/2008:

Riduzione pari al 10% dell'ammontare complessivo del fondo 2004 destinato alla contrattazione collettiva esclusa l'indennità di ente annuale..... € -483.793,00

Totale fondo per il trattamento accessorio anno 2010..... € 8.301.973,00